



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

SEZIONE 40

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RAPANA'	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	COLETTA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 1070/10

UDIENZA DEL

12/04/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

189/40/12

PRONUNCIATA IL:

12 APR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 MAG. 2012

Il Segretario

[Handwritten Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1070/10 depositato il 11/02/2010
- avverso la sentenza n° 106/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SORA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC2010100299/2007 IRPEF-ALTRO 2001

Fatto

██████████ appella la sentenza n. 106/02/2009 con la quale la C.T.P. di Frosinone ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. RC2010100299/2007 notificato dall' Agenzia delle Entrate Ufficio di Sora per l'anno di imposta 2001 ai fini IRPEF e relativa Addizionale Regionale, IRAP ed IVA. Presupposto dell'accertamento la dichiarazione mod. Unico presentata nel 2002 e scartata "per dati non conformi alle specifiche tecniche" e da ritenersi, quindi, omessa. L'Ufficio ha adottato il metodo analitico-induttivo nell'esaminare la contabilità allegata al questionario richiesto dall' Ufficio che ha comportato la rettifica del reddito complessivo e del volume d'affari. Nessun accordo concludeva l'accertamento per adesione richiesto dal contribuente.

Il Giudice adito ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente nonché privi di pregio giuridico i motivi addotti.

Nell'atto di appello il contribuente si limita ad una generica contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il giudice prime cure limitandosi a riproporre pedissequamente le considerazioni già espresse con il ricorso introduttivo e la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio con deposito di memoria difensiva con la quale rappresenta le proprie controdeduzioni all'appello ed in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dello art. 20 comma 2 D.L.vo 546/1992

Diritto

Preliminarmente si respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 20 comma 2 D.L.vo 546/1992 proposta dall'ufficio in quanto non contestando nella fattispecie la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all'originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell'atto di appello non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'atto stesso (Cass. 7797/2008)

Con riferimento all'atto di appello è da precisare che lo stesso può essere dichiarato inammissibile in quanto riproduce pedissequamente il testo dell'atto introduttivo depositato nel giudizio di primo grado. Risulta così violata la regola fondamentale, applicabile anche al processo tributario, secondo la quale l'effetto devolutivo proprio del ricorso al giudice sovraordinato, pur consentendo la riproduzione dei motivi di doglianza, non esime dall'ordine di contestare puntualmente e non genericamente le singole argomentazioni sulle quali il giudice prime cure ha fondato il proprio decisum, atteso che oggetto dell'impugnazione non è il cosiddetto atto base ma la decisione emessa dal giudice sotto ordinato.

Comunque anche nel merito l'appello è destituito di fondamento in quanto non sussiste violazione dello statuto del contribuente avendo l'ufficio operato nel rispetto delle norme e dei diritti: L'accertamento analitico-induttivo è avvenuto per confermata omessa dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2001; è stato richiesto al contribuente di rispondere al questionario; ha l'ufficio esaminato la documentazione allegata al questionario medesimo; ha accolto l'A.F. l'accertamento per adesione anche se il contraddittorio non ha favorito un accordo conclusivo.

Non sussiste alcuna prescrizione come ha già motivato il giudice prime cure. La legittimità dell'operato dell'ufficio che ha determinato la rettifica dei dati relativamente all'IRPEF, IRAP ed IVA, è confortata dalla documentazione e dalla omessa dichiarazione dei redditi.

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile. Condanna il contribuente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 1.500,00

Così deciso in Latina il 12.04.2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

